Alunno/a
Premesso che lo Stato, assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso, fermo restando.il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
CHIEDE
di poter:
avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica
non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica
Firma dello studente
Data
Modulo integrativo per la scelta degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della
RELIGIONE CATTOLICA.
Consapevole che la scelta all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico 20 /20 chiede, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica:
☐ A) Attività didattiche e formative
☐ B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente
C) Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente
☐ D) Uscita dalla scuola (solo se coincidente con la prima o ultima ora di lezione).(*)
(*) nel caso di alunno minore subentra la responsabilità del genitore o di chi ne fa le veci, pertanto è necessario che la dichiarazione dello studente, di uscita dalla scuola, sia controfirmata dal genitore e che il genitore o chi esercita la patria potestà dia puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola. In caso di genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi (art.155 codice civile, modificato dalla legge 08.02.2006 n.54)
data
Firma dell'alunno/a
Firma del genitore o di che ne fa le veci

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento

della RELIGIONE CATTOLICA

Art. 9.2 dell'accorso con prot. Addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18.02.2984, ratificato con la legge 25.03.85, n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11.02.1929:

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di conoscenza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.